



Lega Calcio Friuli Collinare



Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato Ufficiale

Numero 47

del 15-08-2013

COMUNICAZIONI IMPORTANTI

Modifiche Normative
Comunicazioni alle Associazioni
Numeri di Emergenza e Numeri Utili
Sentenza della Corte di Giustizia
Elenco tesserati squalificati a tempo

CAMPIONATO CARNICO

Risultati e Classifiche





Per noi il buon senso è rispettare le regole

Il Consiglio Direttivo LCFC

**LE COMUNICAZIONI CHE SEGUONO
RIGUARDANO TUTTE LE ASSOCIAZIONI**

MODIFICHE NORMATIVE

ABROGAZIONI INSERIMENTI

REGOLAMENTO ATTIVITÀ

10. SOCI-SOSTENITORI ~~(Tessera BS)~~.

In vigore dal 20 settembre 2012

11. DIRIGENTI ~~(Tessera IB)~~.

a) ~~I Sono considerati dirigenti, nell'ambito dell'attività sportiva della Lcfc, coloro che inderogabilmente sottoscrivono l'apposita tessera e abbiano~~ **devono aver** compiuto il diciottesimo anno di età.

b) I dirigenti possono essere tesserati anche per altra Associazione, purchè partecipino ad attività in manifestazioni diverse.

In vigore dal 20 settembre 2012

12. ATLETI ~~(Tessera BA o IA)~~.

In vigore dal 20 settembre 2012

35.COPPA DISCIPLINA

Interpretazione sull'aggiornamento della Coppa disciplina a seguito di abbuoni per la presenza dell'accompagnatore ufficiale.

Il CD dispone che alla fine della prima fase dei Campionati Collinare di calcio a 11 e a 5 (Norme partecipazione punto 7 e rispettivamente 6), della seconda fase del Campionato e della Coppa Geretti (Norme partecipazione punto 11 e rispettivamente 17) e del girone finale del Campionato Amatori di calcio a 5 (Norme partecipazione punto 12), la classifica della Coppa disciplina sia aggiornata con gli eventuali abbuoni derivanti dalla presenza dell'Accompagnatore ufficiale. Nell'area personale del portale della LCFC, sotto l'icona "comunicato", verrà pubblicata la classifica delle squadre relativa alla presenza dell'accompagnatore ufficiale per consentire la conoscenza della rispettiva posizione."

44. ASSENZA DELL'ARBITRO DESIGNATO.

a) Qualora l'arbitro non sia presente sul campo di gioco venti minuti prima dell'orario ufficiale d'inizio della gara, un dirigente **o in sua mancanza il capitano** della squadra prima nominata ...

In vigore dal 20 settembre 2012

65. TESSERATI AMMESSI ALL'INTERNO DEL CAMPO DI GIOCO.

Per ogni squadra, i tesserati ammessi all'interno del campo di gioco, purché iscritti sulla lista gara e identificati dall'arbitro, sono:

a) giocatori (titolari e riserve) 18 per il calcio a 11, 12 per il calcio a 5;

b) guardalinee di parte, **per il calcio a 11 se previsto**;

c) fino a tre dirigenti, **che non possono prendere parte alla partita come atleti, ma solo come guardalinee di parte, pena la sanzione di cui all'art. 97 RD**;

d) medico sociale che deve esibire la tessera d'appartenenza all'Ordine;

e) massaggiatore che deve anch'egli attestare la sua qualifica.

In vigore dal 20 settembre 2012

65 bis. ACCOMPAGNATORE UFFICIALE.

L'Accompagnatore ufficiale è un tesserato che svolge solo tali funzioni e pertanto non può partecipare alla gara come atleta o guardalinee di parte.

In caso di sua espulsione, lo stesso viene considerato assente, con la perdita dei benefici previsti dall'art. 35 RA, **salvo non sia sostituito da altro dirigente che svolga le funzioni di accompagnatore e che non abbia precedentemente partecipato alla gara come atleta.**

In vigore dal 20 settembre 2012

67. LISTA GARA – VI COMMA

Al momento della consegna della lista gara all'arbitro, la stessa deve riportare le lettere sotto indicate in corrispondenza alla funzioni a fianco trascritte.

P = tesserati presenti alla gara e identificati dall'arbitro; C = capitano; VC = vicecapitano;

D = dirigente; G = guardalinee; A = accompagnatore ufficiale; M = medico; MS = massaggiatore;

~~S = giocatore sostituito.~~

In vigore dal 15 novembre 2012

67 bis. PARTECIPAZIONE ALLA GARA.

Il tesserato iscritto sulla lista gara, il cui nominativo è contrassegnato con la P (con cui sono identificati i presenti 65 RA), si intende partecipante alla gara a tutti gli effetti (art. 97 RD).

In vigore dal 20 settembre 2012

74. RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI

È facoltà **insindacabile** di ogni Associazione ricusare non più di ~~due~~ **tre** arbitri **in qualsiasi periodo della stagione**. La relativa comunicazione, ~~sottoscritta dal Presidente dell'Associazione,~~ deve essere **effettuata mediante accesso all'area personale del portale, seguendo la procedura prevista.** ~~inviata al~~ Il responsabile del settore arbitrale ~~che~~ ne potrà tener conto ai fini della valutazione dell'arbitro (art. 39 RA). In caso di ricusazione, l'arbitro non dovrà essere designato a dirigere gare della ricusante per il resto della stagione. **La ricusazione avrà valore fino al termine della stagione sportiva.**

In vigore dal 15 novembre 2012

REGOLAMENTO DISCIPLINA

62. PREAVVISO DI PRESENTAZIONE DEL RECLAMO - ULTIMO COMMA

Qualora al preavviso non seguisse il reclamo verrà trattenuta la cauzione di euro 75,00.

In vigore dal 15 novembre 2012

66. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL RECLAMO, DEL RICORSO O DEL CONTRORICORSO - - ULTIMO COMMA

Copia del reclamo o del ricorso deve essere inviata, nello stesso termine perentorio previsto per la presentazione dello stesso, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ~~al tesserato o~~ all'Associazione a cui l'atto illecito sia addebitato per fatto proprio o di un suo socio, affinché quest'ultima possa svolgere le sue deduzioni nell'eventuale controricorso (art.68 RD). **La raccomandata va inviata solo all'Associazione anche nel caso in cui l'atto illecito sia contestato a un suo socio. In tal caso è onere del Presidente dell'Associazione far conoscere il reclamo o il ricorso al proprio tesserato. È sufficiente l'invio di una sola raccomandata all'Associazione, anche se ci sono più interessati.**

In vigore dal 15 novembre 2012

97. AVER FATTO DISPUTARE UNA GARA AD ATLETI NON IN REGOLA CON ALTRE NORME DEL REGOLAMENTO ATTIVITÀ.

Aver fatto partecipare tesserati a una gara in contrasto con quanto previsto dall'articolo 73 RA. Aver effettuato, nel calcio a 11, sostituzioni di giocatori oltre il numero previsto dall'articolo 71 RA. Aver presentato una lista gara su cui compaiono nominativi di atleti in numero superiore a quello previsto dagli articoli 65/a e 69, ultimo comma RA. **Aver fatto partecipare come atleti tesserati indicati in lista gara come dirigente, medico o massaggiatore. ...**

In vigore dal 20 settembre 2012

NORME DI PARTECIPAZIONE

Interpretazione autentica delle norme di partecipazione sulla partecipazione al gioco dei tesserati FIGC.

Il CD: premesso

- che il concetto di "partecipazione al gioco" è stato modificato nella Normativa della LCFC nel senso che per "partecipazione" si intende l'iscrizione del tesserato nella lista gara;
- che tale modifica può comportare una differente interpretazione, rispetto a quella usuale, delle norme di partecipazione relativamente alla partecipazione a gare FIGC;
- che un'interpretazione che impedisse la partecipazione a manifestazioni della LCFC a tesserati FIGC solo iscritti nella lista gara di partite di manifestazioni FIGC, senza che abbiano mai giocato sarebbe contraria all'art. 4 dello Statuto e all'art. 2 della Carta dei principi, limitando, senza un ragionevole motivo, la facoltà del cittadino di partecipare a manifestazioni amatoriali;

interpreta autenticamente le norme di partecipazione pubblicate sul CU 1 e 1 bis relativamente alle manifestazioni di calcio a 11 della LCFC, nel senso che per partecipazione a gare ufficiali FIGC ecc. si intende l'aver giocato in occasione delle stesse, anche una minima frazione, e non essere stato solo in lista gara."

COMUNICAZIONI ALLE ASSOCIAZIONI

RICHIESTE DI INSERIMENTO ARGOMENTI ALL'O.D.G. DEL CD

Tutti i tesserati possono chiedere che siano inseriti all'ordine del giorno del Consiglio direttivo punti che possono riguardare modifiche normative, abrogazioni, nuove disposizioni o altro.

Chi fosse interessato, potrà farlo inviando una e-mail a info@lcfc.it, specificando l'argomento da trattare e indicando dettagliatamente le ragioni della richiesta.

Potrà inoltre essere richiesta l'audizione del proponente durante la riunione del Consiglio direttivo. **Le richieste non motivate non saranno prese in considerazione.**

Il Consiglio direttivo si riunisce solitamente **ogni primo giovedì del mese**, salvo non ci siano concomitanze di Assemblee o di altri impegni istituzionali. In tal caso la riunione slitta al primo giovedì successivo.

Il giovedì corrispondente alla riunione del Consiglio direttivo sarà pubblicato l'ordine del giorno. La settimana successiva saranno pubblicate le delibere del Consiglio direttivo.

INFORTUNI

In caso di infortunio sui terreni di gioco, si dovrà compilare il modulo di denuncia infortuni in ogni suo punto, allegare copia avanti/retro della tessera CSEN dell'associato e copia del certificato di pronto soccorso e successiva documentazione medica correlata da spese giustificative. Il tutto andrà spedito all'indirizzo che trovate in fondo al modulo. Il numero e la data tessera li potete trovare nella vostra area squadra nella sezione "Dati Squadra", mentre per avere copia della tessera CSEN rivolgetevi alla segreteria LCFC chiamando il numero 0432-640153 o inviando una richiesta all'indirizzo info@lcfc.it.

BONUS ARBITRO

Il Consiglio Direttivo della Lega Calcio Friuli Collinare dispone di corrispondere all'Associazione che presenta un arbitro un **premio di euro 150,00** purché l'arbitro diriga con continuità **almeno 15 partite**. Il premio sarà corrisposto dopo la direzione della quindicesima partita. L'arbitro riceverà il rimborso spese previsto dal Regolamento. La presentazione dell'arbitro dovrà essere provata tramite una dichiarazione sottoscritta dal presidente dell'associazione proponente e dall'arbitro proposto.

VARIAZIONI E RECUPERI

Le variazioni di calendario dovranno essere effettuate in base all'art. 60 RA, mentre gli eventuali recuperi dovranno essere effettuati in base all'art. 63 RA.

PUBBLICAZIONE ARTICOLO SUL SITO LCFC

Volete pubblicare un articolo relativo alla Vs squadra e/o a un personaggio della Vs associazione? volete inviare un commento completo dopo ogni gara? Volete raccontare le vostre esperienze in campo amatoriale? Volete mandare una galleria fotografica su una Vs partita? Basta inviare una mail a redazione@lcfc.it. I vostri elaborati saranno presi in considerazione per essere inviati alla stampa locale e pubblicati, meglio se firmati, integralmente sul sito della Lcfc. Non saranno presi in considerazione **solo eventuali frasi che contengano insulti, parolacce, offese, o che possano dare adito a situazioni spiacevoli.**

ERRORI SUL COMUNICATO UFFICIALE

Per segnalare eventuali **errori** contenuti sul **Comunicato Ufficiale** o per anticipare le **istanze di rettifica con procedura d'urgenza**, telefonare, ai sensi dell'art. 72 comma III del RD, al **0432-640153** o a mezzo e-mail a info@lcfc.it

ASSENZA DELL'ARBITRO DESIGNATO (art. 44 RA)

Qualora l'arbitro non fosse presente sul terreno di gioco **20 minuti prima dell'orario ufficiale dell'inizio della gara**, è fatto obbligo al dirigente della squadra prima nominata di telefonare, pena la sanzione prevista dall'art. 93 RD, al designatore arbitrale: **335-7598801** risponde **Guerrino Puzzoli** qualora non rispondesse il numero precedente si invita a contattare il **335-7598800**.

PER INFORMAZIONI

<i>di carattere</i>	<i>nominativo</i>	<i>compito</i>	<i>telefono</i>	<i>e-mail</i>
generale	Daniele TONINO	resp. ufficio presidenza	3356860169	d.tonino@lcfc.it
organizzativo	Bruno COMUZZI	resp. attività	3405817236 dopo le 18:00	b.comuzzi@lcfc.it
organizzativo	Carla PASCUTTI	addetto calcio a 11	3478115747 dopo le 17:30	c.pascutti@lcfc.it
	Roberto VALERIO	addetto calcio a 5	3333398887 dopo le 18:00	r.valerio@lcfc.it
	Adriano CANTONI	addetto over	3381085373 dopo le 18:00	a.cantoni@lcfc.it
	Renato DAMIANI	addetto carnico	3356303989	
disciplinare	Paolo ZORATTINI	coordinatore disciplina	3468435660 14:30 - 18:30	giudici.zorattini@gmail.com
fiscale	Renzo ROSSI	resp. amministrativo	3386417997 dopo le 18:00	sg.service@alice.it

UFFICI LCFC

telefono 0432-640153	fax 0432-1631201	www.lcfc.it	info@lcfc.it
-----------------------------	-------------------------	--	--

ORARI

per **telefonate**: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle **16:00** alle **18:00**

per **ricevimento**: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle **17:00** alle **19:00**

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Con ricorso di data 20 giugno 2013, pervenuto presso la Segreteria della Lega Calcio Friuli Collinare in data 26 giugno 2013, l'A.S.D. Savognese di Savogna, via Kennedy, n. 1, in persona del Presidente in carica *pro tempore* Fabio Codromaz, proponeva ricorso avanti alla Corte di Giustizia della Lega Calcio Friuli Collinare avverso la decisione adottata dal Giudice d'Appello della Lega Calcio Friuli Collinare avv. Federico Mauro pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 6 giugno 2013 con il quale il Giudice Disciplinare di 2° grado - con riferimento ai fatti accaduti durante la partita disputata in data 18 maggio 2013 fra l'A.S.D. Savognese e la A.C. Dignano, valida per la 4ª giornata della Coppa Collinare - Calcio a 11 – Girone A, rigettava il controricorso presentato dall'A.S.D. Savognese in data 31 maggio 2013 (con la confisca della cauzione pari ad € 50,00), accoglieva il ricorso presentato dall'Associazione A.C. Dignano in data 29 maggio 2013 e disponeva:

- la perdita della gara disputatasi in Savogna tra A.S.D. Savognese e A.C. Dignano in data 18 maggio 2013 nei confronti dell'A.S.D. Savognese, con ammenda di € 25,00 e +20 punti in Coppa Disciplina;
- la squalifica per tre giornate del tesserato dell'A.S.D. Savognese Hrast Rok e +9 punti in Coppa Disciplina sempre a carico della associazione sportiva contro ricorrente.

MOTIVI

SUL MOTIVO N. 1) DIFETTO DI COMPETENZA DEL GIUDICE D'APPELLO E SUL MOTIVO N. 4) SULL'OGGETTO DEL RICORSO.

I motivi sono infondati.

L'A.C. Dignano ha espressamente impugnato la decisione del Giudice di prima istanza e, in particolare, come correttamente rilevato e sottolineato dal Giudice d'Appello nella decisione impugnata, ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Disciplinare pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 23 maggio 2013 (la data del 23 aprile 2013 riportata nella sentenza d'appello è un mero errore materiale e, dunque, al posto di 23 aprile 2013 va letto 23 maggio 2013) con la quale è stata omologata la gara valida per la competizione Coppa Collinare Calcio a 11 – Girone A – disputatasi in Savogna tra Savognese e A.C. Dignano in data 18 maggio

2013 e terminata con il risultato di 3 reti a 0 a favore degli ospiti.

A nulla rileva che nella narrativa del ricorso di 25 maggio 2013 si faccia riferimento al "*reclamo avverso la partecipazione alla gara del signor HRAST ROK tesserato con l'Associazione Savognese*".

Il deposito in copia, quale allegato al ricorso, della pagina 25 di 36 del Comunicato Ufficiale n. 35 del 23 maggio 2013, relativa alla partita in contestazione, rende di tutta evidenza che l'impugnativa avanzata dall'A.C. Dignano riguardava proprio la decisione del Giudice Disciplinare di 1° grado e, in particolare, l'avvenuta omologazione della gara del 18 maggio 2013 tra Savognese e A.C. Dignano e ciò in forza di un unico motivo: la partecipazione alla gara del signor Hrast Rok, tesserato della Savognese.

Nessun dubbio, pertanto, sussiste in punto alla corrispondenza tra quanto dedotto e chiesto dalla A.C. Dignano e quanto dedotto e pronunciato da parte del Giudice d'Appello.

SUL MOTIVO N. 2 CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO/RECLAMO DELLA A.C. DIGNANO

Il motivo è infondato.

Il ricorso presentato dall'A.C. Dignano non può certo ritenersi un trattato enciclopedico né potrebbe essere proposto quale modello per coloro che intendano presentare ricorso avverso le decisioni del Giudice disciplinare di primo grado, ma risulta, a parere della Corte, sostanzialmente completo in ogni sua parte e rispetta, di fatto, i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 61 R.D.. In materia, peraltro, la Corte ritiene di dover prediligere una interpretazione "sostanzialistica" e, quindi, di non interpretare con eccessivo rigore i requisiti in parola. Del resto, la normativa della LCFC non si rivolge esclusivamente a tecnici del diritto e intende consentire l'accesso alla giustizia sportiva anche a soggetti che non siano tali.

Preliminarmente, in ordine alla genericità del ricorso dedotta dalla Savognese, va ribadito che l'atto presentato dall'A.C. Dignano è un ricorso di secondo grado avverso una decisione del Giudice Disciplinare di prima istanza.

Ciò detto, quanto ai profili di inammissibilità lamentati dalla ricorrente in terzo grado, va sottolineato che:

1) contrariamente a quanto sostenuto dalla Savognese, la mancata indicazione dell'organo disciplinare adito non costituisce ai sensi dell'art. 61 co. 2 R.D. condizione di inammissibilità del ricorso;

2) l'asserita mancata indicazione del provvedimento disciplinare impugnato non corrisponde al vero, atteso che l'A.C. Dignano risulta aver depositato, in allegato al ricorso presentato, la copia della pagina 25 di 36 del Comunicato Ufficiale n. 35 del 23 maggio 2013, contenente proprio la decisione impugnata;

3) il ricorso contiene, contrariamente a quanto dedotto dalla Savognese, la formulazione delle conclusioni, atteso che, al termine dello stesso, si legge: "*per tali ragioni chiediamo che l'organo disciplinare di competenza accolga nella totalità il nostro "reclamo" **e che applichi le sanzioni previste da regolamento**".*

Trattandosi, infine, di un ricorso in appello, l'eccezione relativa alla mancata presentazione del preavviso di reclamo, è priva di qualsivoglia rilevanza e fondamento.

SUL MOTIVO N. 3 VIOLAZIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO/RECLAMO

Il motivo è infondato.

Qualificato correttamente il ricorso presentato dall'A.C. Dignano come atto introduttivo di un giudizio disciplinare di secondo grado, va tenuto presente il contenuto dell'art. 63 R.D., il quale prevede testualmente che il ricorso al Giudice d'Appello debba essere presentato entro 7 giorni dalla pubblicazione della decisione di primo grado.

Nel caso di specie risulta *per tabulas* che l'omologa della partita è contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 35 del 23 maggio 2013 e che il ricorso è stato spedito a mezzo raccomandata in data 27 maggio 2013 e, dunque, nel rispetto dei termini di cui al combinato disposto degli artt. 63 e 64 R.D..

SUL MOTIVO N. 5 BREVI CONSIDERAZIONI NEL MERITO

L'art. 48 lett. c) n. 1) R.D. prevede espressamente che la Corte di Giustizia è competente a decidere sulle impugnazioni delle decisioni adottate in seconda istanza, limitatamente a questioni di legittimità.

Le doglianze e i motivi svolti nel merito sub. 5 sono, pertanto, inammissibili, non riguardando gli stessi questioni di legittimità, e, in quanto tali, non possono essere esaminati.

PQM

La Corte di Giustizia della Lega calcio Friuli Collinare, esaminati gli atti, respinge il ricorso proposto dall'A.S.D. Savognese di Savogna quanto ai motivi sub. 1) 2) 3) 4) in quanto infondati e sub 5) in quanto inammissibile e, conseguentemente, conferma integralmente le sanzioni per come irrogate dal Giudice Disciplinare di secondo grado.

Dispone la confisca della cauzione pari ad € 100,00.

Udine, lì 18 luglio 2013

Il Presidente

Avv. Enrico Posenato

Il Relatore

avv. Gianluca Visonà

SQUALIFICHE A TEMPO

Tesserato	Data nascita	Articolo	Fino al
Di Sopra Valentino	27/02/1988	118+24+23e - 124+24	10/10/2013
Peresson Michele	25/10/1978	124	26/09/2013



Campionato Carnico Calcio a 11

Campionato Carnico - Calcio a 11 - Eccellenza - Giornata n° 13

Am Cedarchis	Am Malborghettone	5 - 0	Squadra	PT	PG	PV	PN	PP	GF	GS	CD	A
Cesclans	A.C. Arta Terme	1 - 5	Ibligine	21	13	9	3	1	33	14	23	13/13
Tilly`s Pub Am Sutrio	Sclopeciocs F.C.	2 - 0	Al Quadrifoglio	18	13	9	0	4	32	15	21	13/13
Ibligine	Davar	5 - 1	A.C. Arta Terme	17	13	7	3	3	29	20	45	13/13
A.C. Venzone	Al Quadrifoglio	1 - 3	A.C. Venzone	16	13	5	6	2	25	17	36	13/13
			Tilly`s Pub Am Sutrio	14	13	5	4	4	28	24	33	13/13
			Sclopeciocs F.C.	13	13	4	5	4	19	21	30	13/13
			Am Cedarchis	10	13	3	4	6	23	28	50	13/13
			Am Malborghettone	9	13	3	3	7	14	28	23	13/13
			Davar	7	13	2	3	8	17	31	23	13/13
			Cesclans	5	13	1	3	9	17	39	24	13/13

Legenda

RINV: rinviata | NG: non giocata | PG: perdita gara | REC: recupero |
 SOSP: sospesa | VAR: variazione | ANT: anticipo |
 EM: esclusione manifestazione |
 Sottolineatura: incontro non omologato

Sanzioni ai giocatori e alle associazioni

Squadra	Giocatore	Amm	gg	Squadra	Giocatore	gg/tempo	Art.
Tilly`s Pub Am Sutrio	Roi Stefano	1 ^a	13 ^a	A.C. Venzone	Masoli Cristian Leonardo	1	121
A.C. Venzone	Bertino Cristoforo	1 ^a	13 ^a	Cesclans	Gonano Roberto	2	118+24
A.C. Venzone	Masoli Cristian Leonardo	2 ^a	13 ^a	Al Quadrifoglio	Boria Fabio	1	121+26/a
A.C. Venzone	Scaini Daniele	1 ^a	13 ^a	Al Quadrifoglio	Dreossi Daniele	1	121
Am Cedarchis	Puntel Stefano	2 ^a	13 ^a	Tilly`s Pub Sutrio	Buzzi Gilberto	1	115
Am Cedarchis	Reputin Stefano	1 ^a	13 ^a	Sclopeciocs F.C.	Cenedese Michele	1	115
Am Cedarchis	Tarussio Gherardo	1 ^a	13 ^a				
A.C. Arta Terme	Quaglia Paolo	1 ^a	13 ^a				
A.C. Arta Terme	Zarabara Giacomino	2 ^a	13 ^a				
Sclopeciocs F.C.	Bearzi Michele	1 ^a	13 ^a				
Sclopeciocs F.C.	Del Fabro Simone	1 ^a	13 ^a				
Sclopeciocs F.C.	Iob Lodovico	2 ^a	13 ^a				
Sclopeciocs F.C.	Zanier Gianpaolo	2 ^a	13 ^a				
Davar	Fadi Cristiano	1 ^a	13 ^a				

Sanzioni associazioni

Nessuna sanzione alle squadre nel periodo selezionato

Referti omologati dai giudici: Paolo Contardo, Paolo Zorattini, Federico Rainis

Campionato Carnico - C11 - Seconda Categoria - Giornata n° 13

			Squadra	PT	PG	PV	PN	PP	GF	GS	CD	A
Real Tolmezzo	Amatori Rigolato	3 - 3										
S.P.Q.R.	Pizzeria da Otello Betania	1 - 0	Amatori Rigolato	22	13	9	4	0	37	17	35	12/13
ASD Mueç	ASD Ter.ca.l.	NG	ASD Ter.ca.l.	19	12	9	1	2	30	17	36	12/12
Atletico Bancone	Nolas e Lops	4 - 2	Real Tolmezzo	18	13	6	6	1	25	14	24	13/13
Amators Glemone	A.C. Paularo	NG	Atletico Bancone	17	13	8	1	4	32	24	39	12/13
			Pizzeria da Otello Betania	15	13	6	3	4	20	12	19	13/13
			S.P.Q.R.	15	13	6	3	4	32	25	39	13/13
			ASD Mueç	9	12	4	1	7	21	25	40	12/12
			Nolas e Lops	6	13	1	4	8	16	36	39	13/13
			A.C. Paularo	3	12	0	3	9	16	37	27	12/12
			Amators Glemone	0	12	0	2	10	13	35	77	10/12

Legenda

RINV: rinviata | NG: non giocata | PG: perdita gara | REC: recupero |
 SOSP: sospesa | VAR: variazione | ANT: anticipo |
 EM: esclusione manifestazione |
 Sottolineatura: incontro non omologato

Sanzioni ai giocatori e alle associazioni

Squadra	Giocatore	Amm	gg	Squadra	Giocatore	gg/tempo	Art.
Amatori Rigolato	Belafatti Sandro	2 ^a	13 ^a	Amatori Rigolato	Iob Onorato	1	116
Amatori Rigolato	Marcuzzi Paolo	2 ^a	13 ^a	Atletico Bancone	Nervi Simone	1	116
Nolas e Lops	De Toni Ivano	1 ^a	13 ^a	S.P.Q.R.	Martin Michele	1	115
Nolas e Lops	Manitta Salvatore	1 ^a	13 ^a	Atletico Bancone	Petris Alberto	1	115
Real Tolmezzo	Cumbo Filippo	1 ^a	13 ^a	Atletico Bancone	Rampazzo Hendi	1	115
Pizzeria da Otello Betania	Da Pozzo Federico	1 ^a	13 ^a	Atletico Bancone	Veluscek Giorgio	1	115
S.P.Q.R.	Radina Giacomino	1 ^a	13 ^a				
Atletico Bancone	Rampazzo Thomas	1 ^a	13 ^a				

Sanzioni associazioni

Squadra	Articolo	CD	Sanzione	gg
Real Tolmezzo	105/a		€ 20.00	13 ^a

Referti omologati dai giudici: Paolo Contardo, Paolo Zorattini, Federico Rainis

VARIAZIONE 13^a gg Atletico Bancone - Nolas e Lops del 10/08/2013

Martedì 13/08/2013 ore 20:30 A. Segre - Fusine in Val Romana Fusine Tarvisio (UD)

VARIAZIONE 13^a gg Amators Glemone - A.C. Paularo del 09/08/2013

Mercoledì 28/08/2013 ore 20:30 A.s.e.r. - Via Delle Fornaci Gemona Del Friuli (UD)